



STATUTO

Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1. E' costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore" così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 e successive integrazioni e modifiche, la **"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRIAMBIENTE RAVENNA - ODV "** con sede legale nel Comune di Ravenna in Via Belfiore n. 35 - 48 Ravenna (RA).

1.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli Organi/Enti competenti presso i quali l'organizzazione è registrata e/o iscritta.

1.3. È possibile istituire Delegazioni distaccate e/o Comunali, sedi gestionali e/o operative, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile (delegato) e ne determini con apposito regolamento compiti e responsabilità.

Le delegazioni distaccate e/o Comunali si intendono semplici articolazioni organizzative/gestionali e come parti totalmente integranti e dipendenti dall'Associazione, cioè senza alcuna autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, che per motivi logistici ed organizzativi si trova in altra parte del territorio Provinciale.

1.4. L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV aderisce alla "Associazione Agriambiente ETS" (Associazione nazionale riconosciuta, ai sensi della Art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, con DM 04 Novembre 2003, riconfermato con DM del 24/05/2018) essendone una base associativa territoriale (Provinciale) a cui è associata con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

2.1. L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed è costituita ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere, difendere, migliorare e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali, attraverso azioni di protezione e tutela di tutti i suoi elementi suolo, aria, flora e fauna, perseguendo finalità di ordine culturale e sociale.

Silvano Sauer

Art. 3 Attività

3.1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna – ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLgs 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dall'art. 3 del DLgs 3 agosto 2018, n. 105 e dal DM 15 settembre 2020, n. 106) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Promuovere direttamente, collaborare con Enti pubblici ed Associazioni e partecipare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della difesa, salvaguardia e miglioramento delle risorse ambientali, naturali, animali ed agricole, anche con particolare interesse a favorire il miglioramento sostanziale del benessere animale e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio agrario collegato alla vita delle popolazioni rurali locali;
- Interventi e servizi (formazione, informazione, prevenzione e vigilanza) finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, nonché alla tutela del benessere animali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Istituire il Servizio di Vigilanza Ambientale e Zoofila (Legge 12 giugno 1913, n.611 ss.mm.ii., Legge 14 agosto 1991, n. 281 ss.mm.ii., Legge 20 luglio 2004 n. 189) , Ittica , Venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ss.mm.ii. L.R. 15 febbraio 1994, n.8 ss.mm.ii) e ogni altra vigilanza volontaria che la normativa dovesse novellare e/o istituire per le associazioni che svolgono attività di vigilanza;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni) ;
- Interventi per la tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo, delle produzioni, dei prodotti locali e di eccellenza e mantenimento e valorizzazione in maniera particolare delle intrinseche qualità della civiltà contadina ed anche delle tradizioni delle buone pratiche ed anche degli usi locali e del dialetto esistenti;
- Protezione civile ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. (Tale attività potrà essere effettuata esclusivamente quando si possederanno i requisiti di legge e regolamentari richiesti in quanto saranno acquisiti derivanti dal DM 15 settembre 2020, n. 106 (emanato sulla base dell'Art. 53 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117).
- Sviluppare iniziative (programmi di formazione nelle istituzioni scolastiche) tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale e dell'ambiente rurale, della tutela e difesa del benessere animale favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;
- Promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, atte a favorire la crescita culturale in campo ambientale, ecologico, benessere animale, rurale, turistico, commerciale ed artigianale etc.;

Refame Sauer



- Stipulare convenzioni con gli Enti e Agenzie competenti in materia ambientale, rurale ed afferenti la tutela, i diritti ed il benessere animale ai soli fini dello sviluppo delle attività di informazione, formazione, vigilanza e contrasto delle illegalità.
- Collaborare con le forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e Polizie Municipali) deputate al contrasto ed alla repressione degli illeciti e dei reati in campo ambientale, dei fenomeni di bracconaggio e di attività di frodo e maltrattamento degli animali.
- Collaborare all'organizzazione ed organizzare Corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione e campi di contrasto al bracconaggio per guardie ambientali/zoofile, venatorie ed ittiche;
- Partecipare ed indire seminari, convegni e dibattiti;
- Promuovere la costituzione di aree protette e parchi ambientali, eventualmente anche gestire le stesse tramite le proprie strutture locali e/o specializzate;
- Promuovere, direttamente e/o anche assieme ad altre Associazioni ed Istituzioni, la realizzazione di un Centro Tutela e recupero della fauna selvatica (recupero, cura, riabilitazione);
- Servizio di controllo ed anche gestione di strutture di ricovero animali (canili, gattili, animali in genere anche selvatici);
- Servizio Ambulanza Veterinaria per ricerca, recupero, soccorso e trasporto volontario di animali;
- Interventi specializzati di vigilanza e/o monitoraggio volontario con unità cinofile;
- Azioni e progetti di acquisizione di strumentazioni per lo svolgimento delle varie attività indicate (materiali e strumentazioni didattiche);
- Combattere contro le sofisticazioni alimentari e contro i vari tipi di inquinamento ambientale, attivando le iniziative legali, sociali ed istituzionali ritenute più opportune;
- Promuovere analisi e ricerche di natura ambientale, salutistica, culturale al fine di sviluppare le conoscenze e diffonderle, anche grazie alla costituzione Comitati scientifici di settore deliberati dal Consiglio direttivo dell'Associazione;
- Anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;
- Servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili);
- Servizio di gestione Parchi / Oasi Faunistiche e Ambientali;
- Tutelare parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;
- Controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

Associazione Amici della Fauna



- Azioni di solidarietà a tutela della persona mediante assistenza per prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione e di degrado, di bisogno socio-economico o culturale, o comunque atte a tutelare diritti primari delle persone, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, ed emarginati;
- Istituire gruppi di volontari nella Provincia di Ravenna per la realizzazione delle azioni di solidarietà, di lotta al degrado per l'aiuto agli indigenti, di raccolta anche di strumenti e di cibo (anche per gli animali).

L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine con quelle sopraindicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare nonché quanto altro necessario ed utile per la realizzazione diretta e indiretta dei fini sociali.

3.2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere eventualmente rimborsate dall'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, non sono ammessi compensi forfettari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità del socio volontario.

3.4. L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

3.5. L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Associati

4.1. All'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna ODV possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e che decidono e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione ed accettano di rispettarne lo Statuto ed i regolamenti sociali e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connessi alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

4.2. Possono essere soci solo le persone fisiche.

4.3. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

4.4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. L'adesione all'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Stefano Sansa

Art. 5

Criteria di ammissione ed esclusione associati

5.1. L'ammissione a socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati (soci) dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.

5.2. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

5.3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5.4. La qualità di socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV,

b. per decesso;

c. per esclusione per la commissione di reati in violazione delle norme che regolano le attività di volontariato che si stanno svolgendo; per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutarî, degli eventuali regolamenti e/o legittime deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

d. per decadenza causa mancato versamento della quota sociale annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto a regolarizzare la sua posizione;

5.5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica prima dell'applicazione di qualsiasi sanzione.

5.6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV sia all'esterno per designazione o delega.

5.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV.

Art. 6

Diritti e Doveri dei soci

6.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto a:

a) essere informati ed a partecipare a tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire utilmente di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV;

Stefano Lauer

b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;

c) il diritto di consultare tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di prenderne visione presso la sede della sociale facendone richiesta scritta anche per via informatica almeno 20 (venti) giorni prima della data di consultazione;

d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

I soci sono obbligati a:

a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle legittime deliberazioni adottate dagli organi associativi;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

d) versare la quota associativa annuale;

e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7

Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi dell' Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio direttivo;

c) il/la Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci revisori;

e) L'Organo di Controllo;

f) Il Revisore legale dei conti.

7.2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

7.3. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Le cariche elettive hanno durata quadriennale con possibilità di verifica su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo e il Consiglio dei Sindaci Revisori sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Vi è incompatibilità fra gli incarichi di membro del Consiglio Direttivo, Presidente o membro del Consiglio dei Sindaci revisori con la candidatura, la elezione e la nomina in organismo di rappresentanza istituzionale (Circoscrizioni, Comuni, Province, Città Metropolitana, Regione, Parlamento nazionale ed europeo). Pertanto la candidatura, l'elezione o la nomina in organismo di rappresentanza istituzionale comportano la decadenza immediata delle cariche ricoperte nella Associazione. Vi è incompatibilità, inoltre, fra i suddetti incarichi e quelli di Segretario, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o membri del Direttivo di organi di partito, di sindacato ed assimilati.

Stefano Lanza

Art. 8
Assemblea dei Soci

8.1. L'Assemblea generale degli associati (soci), è il massimo organo deliberativo dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e regola l'attività della stessa e alla attuazione delle decisioni assunte provvede inderogabilmente l'organo di amministrazione (Consiglio direttivo).

8.2. Nelle Assemblee hanno diritto di intervenire tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

8.3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

8.4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati aventi diritto al voto ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta precisando anche gli argomenti da trattare.

8.5. Le convocazioni delle Assemblee devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento della riunione.

8.6. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno, ma almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza.

8.7. Lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie si effettuano normalmente in presenza diretta degli associati; comunque, per particolari situazioni organizzative legate a stati di necessità ed urgenza, o disposizioni sanitarie o altre disposizioni di emergenza che siano vincolative, l'assemblea può essere svolta parte in presenza e parte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) oppure totalmente in collegamento, a condizione che: il Presidente possa accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero la espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sempre sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. Le modalità della convocazione sono le medesime e, comunque, va specificata sempre la modalità di svolgimento della assemblea (in presenza o videoconferenza/teleconferenza) garantendo a tutti gli associati il diritto e la possibilità di partecipare e inviando anche l'eventuale materiale che sarà presentato alla discussione in assemblea per le relative delibere.

Definizione

Art. 9

Assemblea ordinaria dei Soci

9.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione sia presente o rappresentati la maggioranza (la metà più uno) degli/delle associati/e aventi diritto di voto. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, la Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle associati/e intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le convocazioni alla data indicata vanno sempre effettivamente presidiate dal Presidente o da suo sostituto delegato.

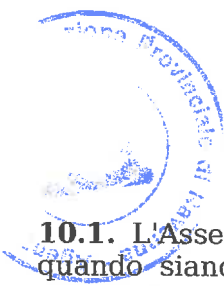
9.2. L'Assemblea ordinaria convocata, discute e delibera:

- a)** sulle linee generali e gli obiettivi generali della Associazione e discute sulle linee di indirizzo ed approva i programmi annuali di attività;
- b)** sul bilancio di esercizio ed il previsionale ai sensi dell'Art. 20;
- c)** sulle cariche sociali del Consiglio Direttivo eleggendo con una voto segreto i membri del del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci revisori;
- d)** sulla entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- e)** sui regolamenti interni e/o di servizio e le relative variazioni, su proposta del Consiglio direttivo;
- f)** sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'Art.18 ;
- g)** sulla esclusione degli/delle associati/e su proposta motivata del Consiglio direttivo e controdedotta come indicato all'Art. 5;
- h)** sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i)** delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j)** delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k)** delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV stesso;
- l)** determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- m)** approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV .

9.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

9.4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo ed accessibili alla consultazione degli/delle associati/e secondo le modalità indicate dallo Statuto.

K. Fano Sando



Art. 10

Assemblea straordinaria dei Soci

10.1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli/delle associati/e aventi diritto di voto. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, la Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli/delle associati/e intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

10.2. Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV e la devoluzione del patrimonio occorre siano presenti o rappresentati ed vi sia il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/te aventi diritto al voto.

10.3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli/delle associati/e aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza assoluta (la metà più uno) dei presenti o delegati.

10.4. L'Assemblea straordinaria convocata, discute e delibera:

- a) Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) il rinnovo delle cariche sociali, eleggendo con voto segreto i membri del Consiglio direttivo;
- c) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) la cessazione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) su ogni materia espressamente attribuita dalla legge di sua competenza.

Art. 11

Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV; è formato da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci ed eletti dalla Assemblea, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo dove in questo caso si possono presentare e rieleggere anche componenti uscenti che hanno esaurito i 3 (tre) mandati consecutivi, ma solamente per un ulteriore e singolo mandato:

11.2. Il Consiglio direttivo viene eletto dalla Assemblea che preliminarmente indica il numero e la lista delle candidature di Consiglieri da eleggere in seno all'eligendo Consiglio direttivo e successivamente procede alla elezione con voto segreto.

11.3. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo la avvenuta elezione, eleggerà al suo interno il Presidente e nominerà il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

11.4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

11.5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Refano Sauer

11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

11.7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

11.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11.10. La convocazione del Consiglio direttivo è inoltrata dal Presidente per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. Le convocazioni di riunioni di urgenza in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide se alle riunioni partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

11.11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e trascritti nel Registro dei Verbali.

11.12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

11.13. Lo svolgimento della riunioni del Consiglio direttivo si effettuano normalmente in presenza diretta dei consiglieri; comunque, per particolari situazioni organizzative legate a stati di necessità ed urgenza, o disposizioni sanitarie o altre disposizioni di emergenza che siano vincolative, l'assemblea può essere svolta parte in presenza e parte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) oppure totalmente in collegamento, a condizione che: il Presidente possa accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero la espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sempre sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Stefano Sauer

Le modalità della convocazione sono le medesime e, comunque, va specificata sempre la modalità di svolgimento della assemblea (in presenza o videoconferenza/teleconferenza) garantendo a tutti i consiglieri la possibilità di partecipare ed intervenire inviando anche l'eventuale materiale che sarà presentato alla discussione in assemblea per le relative delibere.

11.14. Gli Amministratori (Presidente e consiglieri), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'Art. 26 del Codice del terzo settore (Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii.), a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione e precisando per ciascun componente gli incarichi ricoperti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Presidente

12.1. Il Presidente dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione dopo la avvenuta elezione del Consiglio stesso.

12.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

12.3. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo e coordina l'attività della Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;

12.4. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo, purché rientranti nell'ambito delle finalità ed attività sociali dell'Associazione ed a rilasciarne quietanza.

12.5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo ed in caso di necessità ed urgenza, sentito il parere del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere, può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio direttivo provvedendo entro 10 (dieci) giorni a convocare il Consiglio direttivo per la ratifica delle decisioni. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente.

12.6. Il Presidente su delibera del Consiglio direttivo può aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e con delibera dell'Assemblea degli associati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare ivi inclusa la richiesta di fidejussioni, leasing ed affidamenti bancari.

12.7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano temporaneamente e per il tempo necessario al Vice-Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 20 (venti) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Stefano Laura

12.8. Il Presidente in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

12.9. Il Presidente delibera direttamente sulla costituzione del Nucleo di Guardie Particolari Giurate Volontarie attività prevista per il raggiungimento degli scopi sociali (Art. 3 del presente Statuto) e normata e regolamentata come da successivo Art. 19 del presente Statuto.

12.10. Il Presidente ha facoltà di nominare un Delegato che lo possa rappresentare in ogni sede di Delegazione e/o Comune .

Art. 13

Il Vice-Presidente

13.1. Il Vice-Presidente dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione dopo la avvenuta elezione del Consiglio stesso. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne assume le funzioni per il periodo dell'assenza o dell'impedimento. Coadiuvato il Presidente nella attività ordinaria e gli possono essere delegate anche altre funzioni operative e gestionale.

Art. 14

Il Segretario

14.1. Il Segretario dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione dopo la avvenuta elezione del Consiglio stesso. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Assemblea e Consiglio direttivo e li trascrive sugli appositi registri. Al segretario possono anche essere delegate altre funzioni operative e gestionali.

Art. 15

Il Tesoriere

15.1. Il Tesoriere dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione dopo la avvenuta elezione del Consiglio stesso. Il Tesoriere ha il compito della gestione dell'amministrazione dell'associazione e cura la gestione della cassa e la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone dal punto di vista contabile, il Bilancio di Esercizio, accompagnandolo da apposita e breve relazione contabile, da sottoporre al vaglio del Consiglio direttivo ed al controllo del Collegio dei Sindaci revisori che, effettuato il controllo, devono redarre relazione di accompagnamento per il Bilancio di esercizio da sottoporre alla discussione ed approvazione della Assemblea ordinaria.

Stefano Sando

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci revisori

16.1. Qualora si reputi necessario, nel caso che non ricorrano gli obblighi indicati nei successivi artt. 17 e 18 del presente Statuto in applicazione delle disposizioni di cui agli art. 30 e 31 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii., viene istituito ed eletto da parte dell'Assemblea il Collegio dei sindaci revisori dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV.

16.2. Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Sindaci durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

16.3. Il Collegio dei Sindaci revisori elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

16.4. Il Collegio dei Sindaci revisori ha il compito di esaminare e controllare la gestione amministrativa contabile dell'Associazione trimestralmente; di esaminare, in via preliminare, il Bilancio di esercizio redigendo una relazione di accompagnamento dello stesso. Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori su sua o su richiesta dei consiglieri può predisporre verifiche e controlli su casi specifici della gestione finanziaria, amministrativa e contabile.

16.5. Il Collegio dei Sindaci revisori ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con facoltà di intervenire e di avanzare proposte sulla gestione finanziaria, amministrativa e contabile, ma non di voto.

16.6. L'attività del Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve risultare da appositi verbali riportati nel Registro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le Relazioni sui Bilanci di esercizio ed eventuali verbali redatti nelle ispezioni e controlli effettuati. I verbali una volta redatti devono sempre essere resi successivamente noti al Presidente ed al Consiglio direttivo dell'Associazione.

16.7. In caso di dimissioni dall'incarico del Presidente il Collegio dei Sindaci revisori entro 20 giorni deve riunirsi ed eleggerne al suo interno il sostituto.

16.8. In caso di dimissioni del Presidente dei Sindaci revisori dall'incarico il Collegio dei Sindaci revisori si riunirà (entro 10 giorni) per eleggere il suo sostituto.

Nel caso un membro del Collegio di Sindaci revisori si dimetta dall'incarico nella prima assemblea utile si provvederà a sostituirlo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso. In caso di dimissioni di due membri il Collegio dei Sindaci revisori decade e, entro il termine improrogabile di un mese, si provvedere alla rielezione dell'intero Consiglio convocando apposita Assemblea.

Sando
De faue

Art. 17
Organo di controllo

17.1. L'Assemblea dei soci qualora Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'Art. 30 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii., nomina un Organo di controllo contabile, monocratico o collegiale;

17.2. Qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti ad apposito Registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere soci che non soci.

17.3. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente e devono essere scelti tra le categorie indicate al punto 14.2.

17.4. In entrambi i casi organo monocratico o collegiale, si applica l'Art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

17.5. L'Organo di controllo resta in carica per quattro esercizi consecutivi e può essere rieletto.

17.6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato principalmente incaricato della revisione legale dei conti.

17.7. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Dlgs del 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii.

17.8. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.

Art. 18
Revisore dei conti

18.1. L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. Nomina un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.2. Il Revisore legale può coincidere con l'Organo di Controllo, qualora in quest'ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali.

18.3. Il Revisore legale dei conti, qualora nominato, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.

18.4. Il Revisore legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.

Kefauver Laura

Il Revisore legale dei conti ha altresì la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'eventuale attività del Revisore dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nelle quali devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento dei bilanci.

Art. 19

Servizio Vigilanza Ambientale

19.1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLgs 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dall'art. 3 del DLgs 3 agosto 2018, n. 105 e DM) fra le altre di svolgere l'attività di interesse generale anche attraverso la istituzione di Servizio di Vigilanza Ambientale che svolga attività di informazione, formazione e vigilanza ambientale, zoofila, ittica e venatoria (ai sensi Legge 12 giugno 1913, n. 611 ss.mm.ii., Legge 14 agosto 1991, n. 281 ss.mm.ii., Legge 10 luglio 2004, n. 189 ss.mm.ii., Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ss.mm.ii., L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 ss.mm.ii., le ed ogni altra vigilanza volontaria che la normativa dovesse novellare e/o istituire per la Associazioni che svolgono attività di vigilanza) e di contrasto degli illeciti e reati secondo i poteri assegnati dai Decreti di GPGV che saranno attribuiti dalle competenti autorità.

19.2. Il Servizio di Vigilanza Ambientale, Zoofila, Ittica e Venatoria sarà istituito su specifica delibera del Presidente dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV che istituirà un Nucleo di Guardie Particolari Giurate Volontarie, denominato "**Nucleo provinciale Servizio Vigilanza Ambientale Agriambiente Ravenna**" (SVA.A.RA) e sarà dotato di specifico regolamento interno per operare sull'intero territorio della Provincia di Ravenna per prevenire, contrastare illeciti e/o reati in ambito Ambientale; Zoofilo per maltrattamenti e benessere animale; per il recupero animali di affezione e selvatici, per la prevenzione degli incendi boschivi nonché per collaborare con gli organi preposti per la protezione civile. Tale Nucleo sarà alle dirette dipendenze del Presidente Provinciale che potrà creare un coordinamento con la nomina di un Responsabile e coordinatori.

19.3. Possono far parte del Nucleo esclusivamente i soci dell'Associazione che sono già in possesso di decreto od hanno attenuto l'idoneità alla nomina a Guardie Particolari Giurate (GPGV) Ambientali, Zoofile e per l'espletamento dell'attività di protezione animale e tutela della fauna e dell'ambiente, a Guardie Giurate Volontarie Venatorie (GGVV) ed a Guardie Giurate volontarie Ittiche (GGVI) o che si impegnano come Aspiranti ad ottenere tali nomine.

19.4. Per ottenere la nomina a GPGV Ambientale-Zoofila e per l'espletamento dell'attività di protezione animale, difesa del patrimonio zootecnico e tutela della fauna e dell'ambiente occorre:

a) partecipare ad un Corso di Formazione specifico e risultare idonei ad un esame finale di ammissione;

b) presentare la documentazione necessaria alla presidenza della Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV che provvederà a presentare la documentazione e la domanda agli enti competenti per il rilascio del relativo Decreto.

Referato

19.5. Analogamente per ottenere la nomina a GGVV e GGVI occorre:

a) partecipare ad un corso di formazione specifico e risultare idonei ad un esame finale;

b) presentare la documentazione necessaria alla Presidenza della Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV che provvederà a presentare la documentazione e la domanda agli enti competenti per il rilascio del relativo Decreto.

19.6. Il Nucleo sarà dotato di specifico Regolamento di servizio che sarà debitamente presentato ed autorizzato dalla Questura di Ravenna.

19.7. Il Nucleo per lo svolgimento dei servizi adotterà il vestiario/uniforme dell'Associazione Agriambiente ETS che sarà presentato per l'approvazione alla Prefettura di Ravenna competente per territorio.

19.8 Tutte le attività svolte dalle Guardie Particolari Giurate Volontarie Ambientali-Zoofile o dalle Guardie Giurate Volontarie Venatorie ed Ittiche sono a titolo volontario e gratuito e non comportano nessun titolo lavorativo o contrattuale.

Art. 20

Bilancio di esercizio - Rendiconto finanziario

20.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il Bilancio di esercizio o Rendiconto e lo presenta e sottopone alla Assemblea ordinaria dei soci per essere approvato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

20.2. Il Bilancio viene redatto secondo le indicazioni e nella forma indicata dall'Art. 13, comma 1, del Dls 3 luglio 2017, n. 117. Il Bilancio può essere redatto nella forma di Rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi e le rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117.

20.3. Il Bilancio, inoltre, deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM 5 marzo 2020 e ss.mm.ii.).

20.4. Il Rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economica finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione stessa. Una volta approvato rimane affisso nei locali della sede sociale durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'Assemblea o comunque pubblicato sul sito web dell'Associazione.

20.5. in caso di superamento del limite dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fissato dall'Art. 13, comma 2, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 o per scelta dell'Associazione stessa, Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione ed accompagnato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale o per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Sc. famo Saverio

Art. 21

Libri sociali obbligatori

21.1. Oltre alle scritture prescritte dal Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV deve comunque tenere:

- a) il Registro degli associati o aderenti (soci);
- b) il Registro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico ed i Bilanci di esercizio;
- c) il Registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il Registro delle adunanze e delle deliberazioni e relazioni del Collegio dei Sindaci revisori;
- e) Il Registro di cassa e le registrazioni dei documenti e giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.

Gli associati hanno diritto esaminare tutti i libri sociali ed anche le registrazioni e documentazioni contabili con possibilità di prenderne visione presso la sede sociale facendone richiesta scritta anche per via informatica almeno 20 (venti) giorni prima della data di consultazione.

Art. 22

Patrimonio sociale

22.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è costituito da:

- a) dalle quote sociali e dai contributi degli associati;
- b) dai beni, contributi, erogazioni liberali, sovvenzioni o donazioni da soci e da terzi
- c) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) da altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione ed ammesse ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii.

22.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

22.3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

22.4. I Singoli associati non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune o pretendere quota alcuna e/o la restituzione di quote sociali.

Art. 23

Assicurazione dei Volontari

23.1. L'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV per tutti i soci che prestano attività di volontariato deve obbligatoriamente stipulare polizze assicurative per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi come previsto dal Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii.

Art. 24

Cessazione o scioglimento dell'Associazione

24.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Stefano Lanza

24.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell' Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25

Fonti normative

25.1. Il funzionamento dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dalla legislazione vigente (Dlgs 3 luglio 2017, n.117 ss.mm.ii. Con relativi Decreti attuativi e dal Codice Civile applicabili alle associazioni di volontariato.

25.1. Sul piano associativo per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono i dettami dello Statuto dell'Associazione Agriambiente ETS (Associazione nazionale riconosciuta ai sensi della Legge dal Ministero dell'Ambiente ai sensi Art. con DM 04 Novembre 2003 riconfermato con DM del 24/05/2018).

Art. 26

Norme transitorie finali

26.1. Tutte le clausole la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione Provinciale Agriambiente Ravenna - ODV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione al Registro stesso.

26.2. L'Utilizzo dell'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore", avrà validità ed efficacia a partire dalla data di iscrizione al RUNTS ed applicheranno la norma indicato dall'art. 1, comma 1, 1 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117: "1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono al registro unico nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.".

Il Presidente
Sanzani Stefania

Stefania Sanzani



la Segretaria
Ballanti Paola

Paola Ballanti

Sanzani Stefania